



AMMESSA PARZIALMENTE:
mozione ammessa ad eccezione degli
ultimi due punti del "ritenuto che"

SESSIONE ULTERIORE DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Roma 15 - 16 dicembre 2023

**MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI CON PARTECIPAZIONE DI AVVOCATI**

Abstract: proposta di estensione agli avvocati della possibilità di costituire STP e conseguente armonizzazione della legge speciale con quella generale.

Il Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana, riunito in sessione ulteriore in Roma

PREMESSO CHE

- la Legge 12 novembre 2011, n. 183, consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile;
- non è stata esercitata, da parte del Governo, la delega contenuta nell'articolo 5 della Legge Professionale, avente ad oggetto la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria;
- la Legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi, prevede che la professione possa essere esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente;
- con il DPR 8 febbraio 2013, n. 34, è stato adottato il regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, previsto dall'art. 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183;
- la Legge 4 agosto 2017, n. 124, introducendo l'articolo 4 *bis* della Legge Professionale, ha disciplinato l'esercizio della professione in forma societaria tramite la possibilità per gli avvocati di costituire società di persone, società di capitali e società cooperative alle quali possono partecipare anche professionisti iscritti in altri albi professionali e soci non professionisti;

- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha aggiunto all'art. 4 *bis* della Legge Professionale, i commi 6 *bis* e 6 *ter* aventi ad oggetto l'obbligo dell'indicazione "società tra avvocati" nella denominazione sociale e dell'applicazione, sul volume d'affari prodotto nell'anno, la maggiorazione del 4% quale contributo integrativo da riversare annualmente a Cassa Forense, demandando a quest'ultima l'adozione di un regolamento che disciplini termini e modalità dichiarative e di riscossione;
- l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 7 maggio 2018, n. 35/E, ha evidenziato che le società tra avvocati *ex art. 4 bis* della Legge Professionale, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal Codice civile, e che il loro reddito complessivo è considerato reddito d'impresa.

RITENUTO CHE

- le aggregazioni professionali rappresentano uno strumento necessario per lo sviluppo e la crescita delle libere professioni e per una migliore organizzazione del lavoro e della professione e i professionisti e, in particolare, gli avvocati possono scegliere liberamente se giovarsene o meno;
- occorre armonizzazione delle disposizioni speciali contenute nell'art. 4-*bis* della Legge professionale, con quelle generali contenute nella Legge 12 novembre 2011, n. 183, adottando la Società tra professionisti ("S.T.P.") quale unica forma di esercizio della professione in forma societaria;
- occorre prevedere per le S.T.P. che esercitino attività forense dei limiti analoghi a quelli già previsti per le associazioni multidisciplinari, ossia l'obbligo di avere fra i soci almeno un avvocato iscritto all'albo e prevedere che almeno un componente dell'organo di gestione debba essere un avvocato iscritto all'albo;
- appare necessario stabilire che il reddito delle società tra professionisti, in qualunque forma costituite, si qualifichi quale reddito di impresa con la applicazione del principio contabile per competenza, con facoltà per la S.T.P. di optare, per ogni periodo di imposta, per il diverso principio contabile per cassa;
- appare necessario adottare il principio di neutralità fiscale delle trasformazioni di studi legali e associazioni professionali in società tra professionisti;
- occorre introdurre agevolazioni fiscali e misure favorevoli di tassazione al fine di incentivare tutte le forme di aggregazione professionale, la costituzione di società tra avvocati, la costituzione di società multidisciplinari, anche prevedendo il mantenimento della tassazione agevolata forfettaria per i soci partecipanti;

tutto ciò premesso,

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense, e le istituzioni forensi per quanto di competenza, a dare attuazione al presente deliberato e a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa per sollecitare una pronta riforma delle disposizioni della Legge Professionale, secondo i principi indicati nel presente deliberato.

Bergamo – Roma, 20 novembre 2023

AVV. GIOVANNI BERTINO (delegato congressuale del Foro di Bergamo)

sottoscrizione mediante firma digitale